



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 3106/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari I, II e Commissione Consiliare  
speciale contro la camorra e la  
criminalità organizzata

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disciplina del servizio di polizia regionale e politiche regionali di sicurezza  
(Reg.Gen.n.435)**

Ad iniziativa del consigliere Luciano Passariello.  
Depositata il 02 marzo 2009

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame.**

**II Commissione Consiliare e Commissione consiliare speciale contro la camorra e la  
criminalità organizzata per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**9 MAR. 2009**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Relazione**

Da tempo la sicurezza rappresenta per i cittadini campani un problema di primaria importanza, che esige, da parte degli organi istituzionali, una risposta ferma, chiara e decisa.

Negli ultimi anni in Campania le rapine all'interno delle mura domestiche, le aggressioni e le minacce alle persone, spesso legate al fenomeno della micro criminalità, hanno assunto proporzioni drammatiche, minando così la sicurezza dei cittadini e la loro fiducia nella legge.

La Regione, cui è peraltro affidato il governo del territorio e la disciplina della polizia locale, non può più ulteriormente sottrarsi a tali impegnative sfide. E' dunque necessario che la Regione Campania si assuma l'onere di legiferare in materia di polizia locale onde, muovendosi nel rispetto delle competenze di tutte le istituzioni coinvolte, favorire il raggiungimento di una ordinata e civile convivenza.

Alla luce di tali considerazioni l'intervento della Regione in materia ha, come fine, non la disciplina dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma la riorganizzazione e il coordinamento delle forze di polizia locali in modo da rendere possibile la cooperazione con le forze di polizia dello Stato.

Per garantire una concreta e efficace tutela ai cittadini e offrire alle forze di polizia dello Stato una proficua collaborazione è necessario creare una polizia regionale specializzata che conosca le esigenze e le problematiche del territorio, assicurare una presenza capillare della polizia locale e affrontare i nuovi problemi connessi all'aumento esponenziale dei flussi criminali. Non si può pertanto prescindere dal ridefinire il ruolo della polizia regionale attraverso una sua riorganizzazione mediante l'istituzione di una direzione centrale e di dipartimenti specializzati.

Sempre nell'ottica di un esercizio unitario e coordinato delle attività di polizia è prevista l'istituzione di una banca dati, gestita dalla direzione centrale, che consenta lo scambio di



## *Consiglio Regionale della Campania*

informazioni tra le diverse forze di polizia in tempo reale. Altro aspetto fondamentale della proposta di riforma è l'incidenza dell'attività formativa e di aggiornamento che la Regione intende perseguire nel campo della polizia regionale attraverso l'istituzione di un dipartimento accademia, cui spetterà la cura della formazione e dell'aggiornamento del personale di polizia.

Nell'analisi dettagliata dell'articolato meritano particolare attenzione i seguenti passaggi.

Dall'articolo 1 si evince la ratio del presente progetto: coordinamento, cooperazione, uniformità dell'azione e formazione. Il coordinamento a livello regionale come fondamento di una cooperazione con le forze di polizia dello Stato. Uniformità dell'azione e formazione come base per consentire un aumento dei livelli di sicurezza sul territorio campano.

All'articolo 2 si individuano i compiti che l'azione della Regione deve assumersi per effetto dell'entrata in vigore del presente progetto di legge in una ottica stabile sempre nel rispetto dei principi di lealtà e collaborazione.

Gli articoli 3 e 4 sottolineano che le funzioni di polizia a livello locale e provinciale saranno esercitate dall'ente in autonomia. Autonomia che si deve coniugare con il coordinamento per dare attuazione ai principi di buon andamento e imparzialità come richiede l'art. 97 della Costituzione.

L'articolo 8 pone una particolare attenzione sul tema del volontariato e dell'associanismo, dove il comma 1 contiene un riferimento alla vigilanza che non lascia dubbi sul fatto che gli enti locali in genere e la Regione in particolare debbano sostenere anche le attività di eventuali volontari per la sicurezza.

Il titolo II è il nucleo centrale delle disposizioni del progetto di legge.



### *Consiglio Regionale della Campania*

Emerge che il servizio di polizia regionale non è solo dato dalla somma delle polizie locali, cosa che renderebbe la presente proposta di legge nulla di più di un'operazione di maquillage normativo ma è qualcosa di più: di più sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Alla polizia regionale appartengono anche funzioni che eccedono quelle meramente di polizia amministrativa purché nel rispetto di tutte le vigenti normative. In particolare, la natura "aperta" del comma 1 dell'art. 10 consente al presente progetto di legge di recepire un domani tutte le evoluzioni in senso federalista che il Parlamento varerà ovvero di accogliere tutte le funzioni che potrebbero essere trasferite dal governo nazionale a quello locale. Il comma 2 in linea con il primo pone l'accento sul fatto che la polizia regionale deve essere considerata tutore della sicurezza nel più esteso senso possibile.

La Direzione centrale nelle intenzioni del presente progetto costituisce una sorta di ministero dell'interno a livello regionale, alle cui dirette dipendenze si trovano i dipartimenti, rispetto ai quali la stessa mantiene i poteri di direzione e di risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra gli stessi. La Direzione centrale, quale organo politico, non può che essere presieduta dal Presidente della Giunta ovvero, cosa forse più plausibile nella prassi, dall'Assessore all'uopo delegato, al pari di quanto accade per gli Assessorati. La Direzione centrale deve quindi essere considerata un Assessorato al pari degli altri, con tutto ciò che la cosa comporta sulla base dello Statuto regionale appena approvato. In poche parole, proprio come fa il Ministro dell'Interno, la Direzione centrale dovrebbe impartire direttive ai dipartimenti e verificarne il rispetto. Avendo la Direzione centrale poteri di direzione nei confronti dei dipartimenti di cui all'art. 12 ne nominerà i direttori. Va da sé che rispetto a tutti gli altri enti del servizio di polizia regionale (ovvero rispetto a Province e Comuni) la Direzione potrà esercitare solo funzioni di coordinamento e sostegno.

Sempre nel rispetto delle reciproche competenze viene lasciato alla Direzione centrale il potere di distaccare personale presso Province e Comuni ma solo in presenza di casi di necessità e su richiesta del rappresentante legale dell'ente.



*Consiglio Regionale della Campania*

Il comma 5 dell'art. 11 è espressione di una delle finalità principali del presente progetto di legge: far in modo che l'azione coordinata della polizia regionale sia il fondamento di una seria cooperazione con le forze di polizia statale in vista di un sistema integrato di polizia.

L'art. 12 disciplina la vera e propria polizia regionale, ossia i nuovi dipartimenti che eserciteranno funzioni di polizia nell'ambito delle proprie specialità e in aggiunta alle forze di polizia locale già esistenti. La portata innovativa della legge non sta dunque solo nel rendere effettivo il coordinamento delle polizie locali nel territorio regionale ma anche nel prevedere la nascita di una polizia veramente regionale.

Tale potere discende dalla inequivocabile lettera del comma 2, lett. h), dell'art. 117 della Costituzione.

La strutturazione della polizia della Regione in vari dipartimenti risponde alla inevitabile necessità di specializzazione che le complessità, anche normative, del mondo contemporaneo richiedono. Occorre ben specificare che la polizia della Regione non si diversifica da quella locale solo sotto un profilo di specializzazione ma non è gerarchicamente superiore alla detta e nulla toglie alla detta. La scelta delle specifiche aree in cui opereranno i dipartimenti risponde alle esigenze del territorio e dei cittadini campani. Il dipartimento scientifico risponde alla necessità di dotare la polizia regionale e quindi anche quella locale di una intelligence che ne possa coadiuvare le operazioni; ma non solo, una intelligence regionale e legata al territorio consente potenzialmente una maggiore collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

Il punto f) per il dipartimento scientifico è particolarmente qualificante dal momento che getta le basi per la creazione di un vero e proprio "gabinetto scientifico", cui potrebbe rivolgersi il servizio di polizia regionale nel suo complesso in presenza di particolari esigenze e necessità tanto investigative quanto operative. Il dipartimento anti-crimine è spiccatamente espressione del principio di cooperazione di cui all'art. 1 e di cui alla relazione: i fatti di cronaca mettono costantemente in evidenza che per una certa tipologia di fatti criminali (si



### *Consiglio Regionale della Campania*

vorrebbe dire impropriamente di piccola criminalità) l'intervento delle forze di polizia locale è divenuto una costante. L'intento di Regione Campania non è quello di trasformarsi in una regione di polizia ma di far in modo che il viver civile, l'economia e l'integrazione stessa non vengano messe in pericolo da parte di chi viola la legge. Il dipartimento ecologico-urbanistico è espressione della storica attenzione che in Regione assumono tutti gli aspetti ambientali, di tutela e conservazione del territorio. Un ulteriore dipartimento è quello accademia le cui funzioni e caratteristiche saranno meglio specificate all'art. 19.

Altro passaggio che merita una maggiore attenzione è dunque l'articolo 19.

Il comma 1 dell'articolo lascia aperta la possibilità per la Regione di individuare la sede del dipartimento accademia in un capoluogo di Provincia a scelta, a condizione però che venga offerta dal Comune relativo la disponibilità di spazi idonei. Essendo il dipartimento accademia sottoposto al potere di direzione della Direzione centrale, è naturale che la nomina del suo direttore pertenga alla Direzione stessa al pari di quanto accade per gli altri dipartimenti. Avendo il dipartimento in parola una funzione assai delicata e essendo in potenza quello destinato ad avere la struttura più complessa, può avere un senso rimettere ad un regolamento di Giunta regionale apposito la disciplina di uno specifico statuto e di tutti gli aspetti fondamentali della vita del dipartimento destinato alla creazione del futuro operatore del servizio di polizia regionale. Il comma 3 comunque specifica che il ciclo di studi deve essere differente per aspiranti agenti, sottoufficiali e ufficiali. Il comma 4 chiarisce l'importanza centrale del dipartimento in parola: solo chi partecipa ai corsi e ne consegue il diploma può entrare a far parte delle forze di polizia regionale e avanzare in carriera; la norma va letta unitamente al comma 7 dove si stabilisce che i concorsi pubblici per posti da operatore di polizia regionale potranno prevedere la partecipazione solo di coloro che abbiano un diploma del dipartimento accademia. Si tratta di una delle disposizioni più significative previste dal presente progetto di legge e che mira a far in modo che solo chi si forma in seno al dipartimento accademia campano possa poi operare in Campania. I commi 5 e 6 prevedono che abbiano luogo corsi di aggiornamento professionale obbligatorio per tutti



*Consiglio Regionale della Campania*

gli operatori del servizio di polizia regionale, cosa del resto comune a quasi tutte le professioni e che, specie per una così delicata, hanno una importanza ancora più strategica. Il comma 8 è da leggere in relazione all'art. 22. Alla luce della funzione formativa che il dipartimento accademia deve assumere ha senso attribuirgli anche la funzione di formare le guardie giurate. Il comma 9 introduce per quanto riguarda le guardie giurate un sistema di accreditamento delle società specializzate nel campo della formazione anche al fine di alleggerire il peso dei compiti gravante sul dipartimento accademia. Delegare invece i compiti formativi del dipartimento accademia per quanto riguarda gli aspiranti agenti, sottoufficiali e ufficiali potrebbe invece annacquare il ruolo dello stesso e la portata della riforma insita nel presente progetto di legge.

La necessità di un codice di condotta regionale, cui gli enti locali dovrebbero attenersi, nasce dalla scelta di voler dare una disciplina uniforme alla polizia nel territorio della Regione ed è in linea con il potere attribuito alle Regioni dall'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione. In ogni caso la previsione del comma 2 dell'art. 21 che fa salvo il diritto dell'ente locale di rivedere ex se i propri regolamenti deve essere vista come una tutela dell'autonomia dello stesso.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI POLIZIA REGIONALE**

### **E POLITICHE REGIONALI DI SICUREZZA**

#### **TITOLO I**

(Disposizioni generali)

##### **Articolo 1**

(Finalità)

1. La Regione si propone di realizzare un servizio coordinato di polizia regionale al fine di meglio contrastare tutti i fenomeni che pongono in pericolo la vita ordinata e civile dei cittadini campani e di meglio cooperare con le forze di polizia dello Stato.
2. La Regione per incrementare i livelli di sicurezza sul territorio ritiene necessario favorire al massimo, nel rispetto delle competenze di tutti gli enti coinvolti nel servizio di polizia regionale, l'uniformità dell'azione della polizia regionale e la formazione degli operatori di polizia regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 2

(Regione)

1. La Regione per il perseguimento delle finalità indicate dall'art. 1 si assume il compito di:

- a) promuovere politiche di bilancio destinate al costante miglioramento dell'azione della polizia regionale e del suo coordinamento su base regionale;
- b) favorire la cooperazione con le forze di polizia dello Stato attraverso conferenze di servizi anche a livello decentrato;
- c) esercitare una stabile azione politica diretta al perfezionamento del coordinamento secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 118 della Costituzione;
- d) improntare le relazioni con tutti gli enti coinvolti nel servizio di polizia regionale secondo i principi di lealtà e collaborazione;
- e) impegnarsi in campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la proliferazione di comportamenti antisociali;
- f) perseguire politiche sociali dirette all'integrazione etica, culturale e civica all'interno della comunità dei cittadini campani e di educazione alla legalità;
- g) rafforzare l'assistenza alle vittime di reato, di tipo criminale conclamato, o di tipo criminoso in genere.
- h) favorire lo scambio di informazioni con le società pubbliche delegate alla vigilanza del territorio.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 3

(Province)

1. Le Province esercitano le funzioni di polizia proprie delle loro competenze istituzionali in autonomia nell'ambito del coordinamento dell'azione di polizia su base regionale.
2. Le Province, i loro corpi e servizi di polizia collaborano con tutti gli altri corpi e servizi di polizia regionale e in particolare con i dipartimenti di cui all'art. 12.
3. Le Province segnalano su base annuale lo stato della sicurezza del proprio territorio alla Regione e immediatamente le situazioni di emergenza.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 4

(Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni di polizia proprie delle loro competenze istituzionali in autonomia nell'ambito del coordinamento dell'azione di polizia su base regionale.
2. I Comuni, i loro corpi e servizi di polizia collaborano con tutti gli altri corpi e servizi di polizia regionale e in particolare con i dipartimenti di cui all'art. 12.
3. I Comuni segnalano su base annuale lo stato della sicurezza del proprio territorio alla Regione e immediatamente le situazioni di emergenza.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 5

(Principi organizzativi)

1. Il servizio di polizia regionale è improntato sui principi di economicità e efficacia dell'azione.
2. Il servizio di polizia regionale deve essere organizzato in modo tale che venga garantita la continuità operativa in tutto il corso dell'anno.
3. Comuni e Province disciplinano con propri regolamenti il servizio di polizia conformemente a quanto previsto dalla presente legge e li adeguano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 6

(Progetti per la sicurezza)

1. Comuni e Province possono presentare alla Regione progetti in materia di sicurezza secondo le modalità che verranno stabilite da un regolamento di Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.




*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 7

(Patti di sicurezza)

1. Comuni e Province possono stipulare tra loro patti di sicurezza nell'ambito e nel rispetto del coordinamento regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 8

(Volontariato e associazionismo)

1. Comuni, Province e Regione, in maniera autonoma o congiunta, promuovono la nascita e lo sviluppo dell'attività di volontariato e dell'associazionismo rivolti alla cooperazione con il servizio di polizia regionale nei campi della vigilanza, dell'integrazione, dell'aiuto alle vittime di reato e di incidenti della strada.
2. La Regione può concedere contributi alle associazioni che perseguano le finalità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute in un regolamento di Giunta regionale che verrà adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **TITOLO II**

### **(Organizzazione del servizio)**

#### Articolo 9

##### (Struttura del servizio di polizia regionale)

1. Il servizio di polizia regionale si articola in

- a) direzione centrale;
- b) dipartimenti di polizia regionale;
- c) corpi e servizi di polizia provinciale;
- d) corpi e servizi di polizia municipale.

2. Il servizio di polizia regionale è esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di cui al comma 1 nel territorio della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 10

(Funzioni del servizio di polizia regionale)

1. Nell'ambito del servizio di polizia regionale le articolazioni di cui all'art. 9 esercitano le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia di sicurezza di cui sono titolari, nei limiti di cui alle vigenti leggi e nel rispetto reciproco delle proprie competenze.

2. La polizia regionale presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 11

(Direzione centrale)

1. La direzione centrale è presieduta del Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
2. La direzione centrale coordina e sostiene le funzioni e i compiti di polizia regionale in modo da assicurare l'uniformità nella gestione del servizio e l'omogeneità delle prestazioni rese.
3. La direzione centrale ha poteri di direzione sui dipartimenti di polizia regionale, nomina i dirigenti ad essi preposti e risolve eventuali conflitti di competenza tra gli stessi.
4. La direzione centrale distacca personale dei dipartimenti di polizia regionale, nel rispetto delle differenti specialità di cui al comma 1 dell'art. 12, presso i corpi o servizi di polizia provinciale o municipale in casi di necessità su richiesta del Sindaco, del Presidente della Provincia.
5. La direzione centrale convoca una conferenza di servizi almeno una volta all'anno tra i rappresentanti delle forze di polizia dello Stato operanti nella Regione al fine di monitorare lo stato della sicurezza regionale e promuovere progetti diretti alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza regionale.
6. La direzione centrale promuove altresì il raggiungimento di accordi interregionali e di accordi e intese ai sensi del comma 9 dell'art. 117 della Costituzione al fine di realizzare un maggiore controllo nelle aree dove è maggiormente diffuso il fenomeno criminale legato all'immigrazione clandestina e alle associazioni a delinquere, organizzate o di micro delinquenza.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 12

(Dipartimenti di polizia regionale)

1. I dipartimenti di polizia regionale si articolano in:

- a) dipartimento scientifico;
- b) dipartimento anticrimine;
- c) dipartimento flussi migratori;
- d) dipartimento urbanistico-ecologico-ambientale;
- e) dipartimento accademia.

2. Il dipartimento scientifico:

- a) rileva periodicamente le attività di polizia in Campania, suggerisce le forme per la loro incentivazione e ne valuta l'efficacia;
- b) rileva il livello della qualità dei servizi di polizia erogati;
- c) analizza l'uso delle risorse finanziarie erogate per l'esercizio delle funzioni di polizia e ne valuta l'adeguatezza e l'efficacia;
- d) gestisce la banca dati relativa alle attività dei dipartimenti di polizia regionale e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale, al fine di favorire lo scambio di informazioni;
- e) cura la tenuta dell'albo della polizia regionale nel quale sono riportati i nominativi degli operatori in servizio attivo;
- f) si dota dei migliori strumenti scientifici e tecnologici per rispondere alle esigenze del servizio di polizia regionale.

3. Il dipartimento anticrimine vigila sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali, cooperando con le forze di polizia dello Stato. L'accertamento delle infrazioni dovrà essere tempestivamente segnalato alle forze di polizia dello Stato; solo nel caso in cui si verifichi un reato per cui la legge preveda l'arresto in flagranza questo potrà essere effettuato dalla polizia regionale, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

4. Il dipartimento flussi migratori, in collaborazione con le forze di polizia dello Stato, verifica che gli stranieri possiedano i requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia e contribuisce a combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Monitora nel suo



*Consiglio Regionale della Campania*

complesso il fenomeno migratorio all'interno del territorio regionale e gestisce i servizi di accoglienza.

5. Il dipartimento urbanistico-ecologico-ambientale vigila sul rispetto della normativa in materia all'interno del territorio campano, e collabora con le altre strutture regionali attive in materia di tutela ambientale del sottosuolo e delle aree urbane ed extra urbane della regione.

6. Il dipartimento accademia si occupa della formazione e dell'aggiornamento degli operatori di polizia regionale secondo quanto stabilito dall'art. 19.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 13

(Corpi e servizi di polizia provinciale e municipale)

1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono costituire corpi di polizia che abbiano almeno un organico di cinque operatori tra agenti, sottoufficiali e ufficiali.
2. Al Sindaco e al Presidente della Provincia spettano la vigilanza del servizio di competenza e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del servizio.
3. Il comandante o il responsabile del servizio sono responsabili verso il Sindaco o il Presidente della Provincia dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli agenti, sottoufficiali e ufficiali loro sottoposti.
4. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia provinciale o municipale sono responsabili verso il Presidente della direzione centrale solo per quanto concerne l'impiego del personale di polizia regionale distaccato ai sensi del comma 4 dell'art. 11.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **TITOLO III**

#### **(Norme sul personale)**

#### Articolo 14

##### **(Operatori di polizia regionale)**

1. Gli operatori di polizia regionale si suddividono in agenti, sottoufficiali e ufficiali.
2. Le prestazioni degli operatori di polizia regionale vengono individuate in piena autonomia dall'ente di appartenenza.
3. Gli operatori di polizia regionale nell'espletamento del servizio sono personalmente responsabili delle proprie azioni in via disciplinare, amministrativa e penale.
4. Gli operatori dei dipartimenti di cui all'art. 12 vengono scelti sulla base di un concorso indetto dalla Direzione centrale che tenga conto delle diverse specializzazioni richieste.
5. Gli operatori di polizia regionale per ragioni di servizio e sulla base delle istruzioni impartite dal loro superiore possono anche agire in abiti borghesi.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 15

(Strumenti di trasporto)

1. Gli operatori di polizia regionale sono supportati nell'espletamento del servizio dall'utilizzo di qualsiasi veicolo anche non a motore.
2. Gli enti coinvolti nel servizio di polizia regionale, in presenza di particolari esigenze, possono disporre l'utilizzo di cavalli.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 16

(Divisa e distintivi)

1. Le divise degli operatori del servizio di polizia regionale sono ordinarie, di servizio e di rappresentanza.
2. La disciplina delle divise e dei segni distintivi degli operatori del servizio di polizia regionale anche appartenenti ai dipartimenti di cui all'art. 12 sono rimesse ad un regolamento di Giunta regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 17

(Strumenti di autotutela)

1. Gli operatori di polizia regionale possono essere dotati di armi da fuoco, spray irritanti, manganelli e taser.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 18

(Vigile di quartiere)

1. Al fine di incentivare il controllo del territorio specie nelle aree più a rischio i Comuni possono istituire la figura del vigile di quartiere.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 19

(Dipartimento accademia)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione costituisce il dipartimento accademia presso il Comune del capoluogo di una delle Province della Regione che offra la disponibilità di spazi idonei.
2. Il direttore del dipartimento accademia viene nominato dalla Direzione centrale.
3. Nel termine di cui al comma 1 la Regione disciplina lo statuto del dipartimento, le modalità di accesso, i programmi dei corsi, la durata del ciclo di studi distinto per aspiranti agenti, sottoufficiali e ufficiali.
4. La partecipazione ai corsi e il conseguimento dei relativi diplomi, previo esame, costituiscono requisito indispensabile per l'immissione in ruolo e l'avanzamento di carriera.
5. Entro tre mesi dalla costituzione del dipartimento accademia di polizia regionale la Regione disciplina con regolamento l'aggiornamento professionale obbligatorio su base annuale per agenti, sottoufficiali e ufficiali.
6. L'aggiornamento professionale obbligatorio viene garantito attraverso corsi organizzati dal dipartimento accademia di polizia regionale anche a livello decentrato.
7. Il personale di polizia regionale può essere reclutato solo mediante concorso pubblico cui possono partecipare solo coloro che abbiano conseguito il diploma rilasciato dal dipartimento accademia di polizia regionale.
8. Il dipartimento accademia organizza corsi appositi anche a livello decentrato per la formazione di guardie giurate e rilascia, previo esame, certificato di idoneità. Il dipartimento cura la tenuta di un elenco delle guardie giurate risultate idonee.
9. Il dipartimento accademia può accreditare società specializzate all'organizzazione dei corsi di cui al comma 8.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 20

(Nomina in ruolo)

1. I vincitori dei concorsi per agenti, sottoufficiali e ufficiali sono sottoposti ad un periodo di prova di tre mesi al termine del quale, in caso di giudizio positivo su tale periodo, verranno nominati in ruolo.

2. All'atto della nomina in ruolo, come all'atto della cessazione del servizio, l'ente del servizio di polizia regionale competente comunica il nominativo al dipartimento scientifico di cui all'art. 12 affinché aggiorni l'albo degli operatori del servizio di polizia regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 21

(Codice di condotta)

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la direzione centrale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge per il codice di condotta della polizia regionale.
2. Entro sei mesi dalla sua adozione mediante legge regionale da parte del Consiglio regionale, Comuni e Province adeguano i propri regolamenti.




*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 22

(Collaborazione tra polizia regionale e soggetti di vigilanza privata)

1. Comuni e Province possono avvalersi della collaborazione di guardie giurate per lo svolgimento di funzioni di mera vigilanza.
2. La collaborazione prevista dal presente articolo è possibile solo se le guardie giurate sono in possesso del certificato di idoneità rilasciato a norma dell'art. 19 da parte del dipartimento accademia.
3. A tal fine Comuni e Province possono anche stipulare convenzioni con istituti di vigilanza per una durata non superiore ad anni cinque non rinnovabili e previo rispetto delle formalità dell'evidenza pubblica.
4. In ogni caso Comuni e Province possono richiedere la collaborazione di singole guardie giurate risultanti dall'elenco di cui al comma 8 dell'art. 19.



*Consiglio Regionale della Campania*


#### **TITOLO IV**

#### **(Disposizioni finali e transitorie)**

#### Articolo 23

(Norme transitorie)

1. Fino al decorso del quinto anno successivo al completamento del primo ciclo di studi per aspiranti agenti, sottoufficiali e ufficiali continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia di reclutamento.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia di progetti per la sicurezza.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 8 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia di contributi alle associazioni.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 16 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia di divisa e distintivi; fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 16 gli operatori dei dipartimenti di cui all'art. 12 adotteranno le divise e i distintivi del Comune di Napoli.
5. Il certificato di idoneità rilasciato alle guardie giurate sulla base delle disposizioni previgenti continua a essere valido.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 24

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con successiva legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.